



Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto

Deliberazione n. 157/ 2022

RETTIFICA DELL'ASSEGNAZIONE DI QUOTE A TITOLO GRATUITO DI CUI ALLA DELIBERA 20/2020 PER L'ANNO 2020 PER L'IMPIANTO AUT. N.0762

VISTA la Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio delle quote di emissioni di gas a effetto serra nella Comunità, nonché la Direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 che modifica la Direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;

VISTO il decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del parlamento europeo e del consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/ce per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e della decisione (UE) 2015/1814 del parlamento europeo e del consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato”, ed in particolare l'articolo 47 comma 2, lettera cc), secondo cui “Ai sensi dell'articolo 4 della direttiva (UE) 2018/410, l'articolo 3, comma 1, lett. a) e cc), l'articolo 19, l'articolo 20, comma 1, lett. c), l'articolo 21, commi 3 e 4, l'articolo 22, comma 4, l'articolo 27, comma 1, l'articolo 29, commi 3 e 4, l'articolo 31 e l'articolo 32 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2020. L'elenco riportato nell'allegato della decisione della Commissione 2014/746/UE continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2020”;

VISTO, altresì, l'art. 22 recante “Norme transitorie per l'assegnazione gratuita delle quote agli impianti nuovi entranti”, in base al quale “1. Il gestore di un impianto nuovo entrante trasmette al Comitato domanda di assegnazione di quote a titolo gratuito per il periodo che ha inizio a partire dal 1° gennaio 2013, entro un anno a decorrere dalla data di avvio del funzionamento normale dell'impianto, o, nel caso di impianto nuovo entrante di cui all'articolo 3, comma 1, lettera bb), punto 3), dalla data di avvio del funzionamento normale del sottoimpianto interessato. 2. Conformemente a quanto disposto dalle misure comunitarie per l'assegnazione, il Comitato definisce i contenuti e le modalità' per l'invio della domanda di cui al comma 1, incluse le modalità' per la determinazione della data di avvio del funzionamento normale dell'impianto o del sottoimpianto e le informazioni di dettaglio per la determinazione dell'assegnazione di quote a titolo gratuito per il periodo che ha inizio a partire dal 1° gennaio 2013. Il citato Comitato

definisce, altresì, le disposizioni per la verifica della data di avvio e delle informazioni sopra menzionate in conformità con le disposizioni sulle verifiche. 3. A seguito del ricevimento della domanda di cui al comma 1, il Comitato valuta l'eleggibilità a ricevere un'assegnazione gratuita di quote per il periodo che ha inizio a partire dal 1° gennaio 2013, calcola, conformemente alle misure comunitarie per l'assegnazione, il quantitativo annuo preliminare di quote assegnate a titolo gratuito. Al momento di valutare eventuali ulteriori modifiche della capacità, lo stesso Comitato considera come capacità installata iniziale la capacità installata del sottoimpianto che è stato oggetto di una riduzione sostanziale della capacità. 4. Il quantitativo di cui al comma 3, ivi comprese tutte le informazioni utili al fine della determinazione del medesimo, è inviato alla Commissione europea. Fermo restando la disponibilità di quote da assegnare a titolo gratuito nella riserva comunitaria, il Comitato assegna le quote a titolo gratuito a ciascuno degli impianti nuovi entranti, fatta eccezione per gli impianti per i quali la Commissione europea ha respinto l'assegnazione. 5. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, qualora alla data di entrata in vigore del presente decreto l'anno di cui al comma 1 sia già trascorso, il gestore dell'impianto nuovo entrante trasmette al Comitato la domanda di assegnazione di quote a titolo gratuito prevista al comma 1 entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto”;

VISTO il decreto interdirettoriale n. 179 del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29 luglio 2016, recante il Regolamento del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per la gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto (di seguito “Comitato”);

VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 256 del 5 ottobre 2016, di nomina dei componenti del Comitato Nazionale Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto;

VISTA la delibera del Comitato 20/2020 recante “Assegnazione definitiva e rilascio delle quote a titolo gratuito agli impianti di cui alla delibera 09/2020 per i quali l’istruttoria è stata positivamente conclusa.”;

VISTA la delibera del Comitato 15/2022 recante “Rilascio dell’aggiornamento delle autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra del d.lgs. N. 47/2020”;

VISTA la comunicazione di rettifica di cessazione parziale registrata nell’anno 2019 trasmessa dal gestore dal gestore dell’impianto aut.n.0762;

RITENUTO opportuno procedere alla rettifica dell’assegnazione per l’anno 2020 di cui all’articolo 1 della deliberazione 20/2020;

ACQUISITA l’istruttoria svolta dalla Segreteria Tecnica del Comitato;

Il Consiglio Direttivo, su proposta della Segreteria Tecnica, nella seduta del 22 settembre 2022,

DELIBERA

Art. 1

(Rettifica dell’assegnazione per l’anno 2020 per l’impianto n. 0762)

1. Il quantitativo di quote per l’anno 2020 per l’impianto 0762 riportato nell’allegato 1 della

delibera 19/2020, è rettificato con il quantitativo 11.661.315;

Art. 2

(Incremento del rilascio del quantitativo di quote a titolo gratuito per l'anno 2020 per l'impianto n. 0762)

1. Sono rilasciate, per effetto della rettifica di cui all'articolo 1, ad integrazione del rilascio di quote a titolo gratuito per l'anno 2020 di cui all'allegato 2 della delibera 20/2020, al gestore dell'impianto aut. n. 0762 indicato nell'allegato A della delibera 15/2022, 4.697.660 quote;

Articolo 3

(Notifica alla Commissione europea e comunicazione ai gestori interessati ed all'Amministratore del registro)

1. La presente delibera è notificata alla Commissione Europea ai sensi dell'articolo 52 comma 2, del Regolamento (UE) n. 389/2013 utilizzando a tal fine il modulo elettronico previsto dall'articolo 24, paragrafo 2, della decisione 2011/278/UE;
2. Della presente deliberazione è data comunicazione al gestore interessato attraverso pubblicazione sui siti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e all'amministratore del registro.

IL PRESIDENTE

Dott. Alessandro Caretoni

